

Codice A1414C

D.D. 9 agosto 2021, n. 1205

FISIOLIKE s.r.l. - Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'Ambulatorio di R.R.F. di 1° livello extradegenziale denominato "Fisiolike", sito in Chieri (TO), via Avolio 14.



ATTO DD 1205/A1414C/2021

DEL 09/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori

OGGETTO: FISIOLIKE s.r.l. - Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'Ambulatorio di R.R.F. di 1° livello extradegenziale denominato "Fisiolike", sito in Chieri (TO), via Avolio 14.

Vista la D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 ove il Consiglio regionale ha precisato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

Vista l'istanza - pervenuta all'ufficio competente con PEC prot. regionale n. 10159 del 25 marzo 2020 - del legale rappresentante della società FISIOLIKE s.r.l. – partita IVA: 11810520012 – con sede legale in Torino, via Fratel Teodoro 1/H e sede operativa in Chieri (TO), via Avolio 14 per l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di un ambulatorio erogante attività di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello extradegenziale, in regime privatistico, con denominazione "FISIOLIKE" ;

Vista la nota prot. regionale n. 14875 del 6 maggio 2020, con cui il Dirigente del competente Settore regionale ha invitato il Direttore Generale ASL TO5 a voler disporre un sopralluogo, finalizzato all'espletamento delle necessarie azioni di verifica, in merito al possesso dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, su istanza avanzata da parte della Struttura in epigrafe;

Vista la nota pervenuta a mezzo PEC con prot. regionale n. 35703 del 3 novembre 2021, con cui l'arch. Daniela Ruffino, in qualità di professionista tecnico incaricato dalla suddetta società ha comunicato - al Settore regionale competente ed alla Commissione di Vigilanza ASL TO5 - la richiesta di sospensione temporanea dell'istanza di autorizzazione dell'ambulatorio FISIOLIKE e la richiesta di proroga della data di sopralluogo, a causa del ritardo nella conclusione dei lavori;

Vista altresì la nota pervenuta a mezzo PEC con prot. regionale n.39439 del 27 novembre 2021, con cui l'arch. Daniela Ruffino, in qualità di professionista tecnico incaricato dalla suddetta società, con

riferimento alla sospensione temporanea dell'istanza di autorizzazione dell'ambulatorio FISIOLIKE, ha esplicitato - al Settore regionale competente ed alla Commissione di Vigilanza ASL TO5 - che la società FISIOLIKE s.r.l. avrebbe comunicato i riferimenti del nuovo medico sostituto del Direttore tecnico, in sede di richiesta di riapertura dell'istanza;

Vista la deliberazione del Direttore Generale ASL TO5 n. 490 del 27 luglio 2021 – registrata al protocollo regionale n. 28032 del 2 agosto 2021 – avente ad oggetto “PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO VOLTO AL RILASCIO DEL PARERE DI CONFORMITA' E NULLA OSTA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI AI SENSI DELL'ART. 194 R.D. N. 1265/1934 ALL'APERTURA ED ALL'ESERCIZIO DI UN AMBULATORIO EROGANTE ATTIVITA' SANITARIA DI RRF DI PRIMO LIVELLO EXTRADEGENZIALE, SITA IN VIA AVOLIO N. 14, CHIERI NELLA TITOLARITA' DELLA SOCIETA' “FISIOLIKE S.R.L.” CON SEDE LEGALE CORRENTE IN TORINO, VIA FRATEL TEODORETO N. 1/H. - RECEPIMENTO ATTI ISTRUTTORI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA.” con cui si è dato atto dell'esito favorevole dell'istruttoria condotta dalla Commissione di Vigilanza e nulla osta all'idoneità sanitaria relativa all'autorizzazione dell'apertura ed esercizio dell'ambulatorio specialistico di RRF di 1° livello, sito nei locali di via Avolio n.14, Chieri (TO), in capo alla società “FISIOLIKE s.r.l.”;

Consultata l'Anagrafe delle Attività economiche e produttive – Fonte Infocamere – in data 5 agosto 2021, da cui non risultano iscrizioni di procedure concorsuali a carico della FISIOLIKE s.r.l.;

Viste le autocertificazioni dei carichi pendenti, del casellario giudiziale e di comunicazione antimafia prodotte dai Legali Rappresentanti e dai Consiglieri della società FISIOLIKE s.r.l., ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. e del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., pervenute al settore competente con prot. regionale n. 16690 del 5 maggio 2021;

Rilevato che l'ambulatorio di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello extradegenziale denominato “FISIOLIKE” della società FISIOLIKE s.r.l., avente sede operativa in Chieri (TO), via Avolio 14 soddisfa i requisiti di struttura sanitaria ambulatoriale di R.R.F. di 1° livello, ai sensi della normativa vigente;

Tutto ciò premesso e considerato,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 194 del T.U.LL.SS. 27/7/1934, n. 1265;
- art. 43 della L. 833/1978;
- art. 3 del D. lgs. n. 29/1993, così come modificato dal D. Lgs. n. 165/2001;
- D.C.R. n. 616-3149 del 22/2/2000;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e s.m.i.;

DETERMINA

- di autorizzare - per quanto esplicitato in premessa e richiamato integralmente - la società FISIOLIKE s.r.l., all'apertura dell'ambulatorio, erogante attività di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello extradegenziale, denominato "Fisiolike", con sede legale in Torino, via Fratel Teodoro 1/H e sede operativa in Chieri (TO), via Avolio 14;

fatto salvo quanto precede, in caso di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d. lgs. 159/2011 a carico della società FISIOLIKE s.r.l., potrà essere revocato il presente provvedimento;

- di demandare all'ASL TO 5, territorialmente competente, la verifica del mantenimento dei requisiti previsti per la struttura, ai sensi della normativa vigente;

- di incaricare il legale rappresentante della società FISIOLIKE s.r.l., titolare dell'Ambulatorio di R.R.F. di 1° livello extradegenziale, di richiedere autorizzazione per ogni eventuale elemento di variazione al presente provvedimento;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore
Dott.^{ssa} Lorella Villa

LA DIRIGENTE (A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i
soggetti erogatori)
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto